

Edizione di giovedì 14 maggio 2015

REDDITO IMPRESA E IRAP

[La Cassazione precisa il principio di competenza](#)

di Giovanni Valcarenghi

DICHIARAZIONI

[Assegno una tantum non tassabile per il coniuge percettore](#)

di Maurizio Tozzi

IMPOSTE SUL REDDITO

[MOL positivo società in perdita sistematica](#)

di Sandro Cerato

IVA

[La dichiarazione d'intento per le importazioni e lo "splafonamento"](#)

di Marco Peirolo

ACCERTAMENTO

[L'Agenzia trasmette le sanzioni da rateizzo agli eredi](#)

di Giancarlo Falco

BUSINESS ENGLISH

[Minutes of a meeting: come tradurre il 'verbale di una riunione' in inglese](#)

di Stefano Maffei

REDDITO IMPRESA E IRAP

La Cassazione precisa il principio di competenza

di **Giovanni Valcarenghi**

Con la chiusura dei bilanci e la compilazione della dichiarazione dei redditi, gli operatori non possono trascurare di svolgere una riflessione sul tema della competenza e della correlazione; tema che potrebbe apparire, in prima istanza banale ma che l'esperienza pratica insegna essere oggetto di numerose contestazioni.

L'attualità del tema è stata indirettamente confermata da una recente sentenza della Cassazione (numero 9080 del 6 maggio 2015) che ha approfondito il problema della competenza dei resi di merce.

Per comprendere il perimetro della problematica, conviene partire dal punto centrale: ai fini fiscali, possono (rectius: devono) essere compresi nella determinazione della base imponibile gli elementi attivi e passivi che posseggono i seguenti due caratteri (oltre, ovviamente, all'inerenza):

- sono conosciuti o conoscibili alla data della chiusura del periodo di imposta (*an*);
- sono oggettivamente determinabili (*quantum*).

Il primo dei due aspetti è quello sul quale si concentrano, solitamente, le contestazioni; ad esempio, nel caso trattato dalla citata Cassazione, si trattava di verificare la possibilità di rettificare al ribasso i ricavi per effetto dei resi di merce che, pur essendo materialmente effettuati nei primi mesi dell'anno successivo, si riferivano a vendite effettuate nel periodo precedente. La società aveva rettificato i ricavi, sulla scorta del fatto che sosteneva di conoscere (per effetto di comunicazioni verbali dei propri clienti) l'ammontare dei resi alla chiusura del periodo di imposta.

La sentenza conferma la bontà di tale ragionamento, ribadendo che ciò che conta è la conoscibilità (anche astratta, ci verrebbe da dire) della esistenza e della dimensione del componente di reddito alla chiusura del periodo di imposta, anche se la materiale concretizzazione avvenisse successivamente, ovviamente entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi.

La questione, peraltro, si lega anche con le regole civilistiche di redazione del bilancio, poiché queste ultime, in ossequio al principio della prudenza, impongono (alle condizioni previste dal documento OIC numero 29) di tener conto delle spese anche solo se stimate. Lo spunto appare importante in quanto il TUIR, tra le altre condizioni di deducibilità, impone anche il preventivo transito a conto economico; ciò significa che, nel caso di specie, a nulla vale argomentare in

merito alla conoscibilità del costo al 31 dicembre se il medesimo non sia stato imputato a conto economico.

Nonostante la questione dei resi di merce possa non essere sempre frequente, la tematica non è difforme da quella che va risolta in merito alle forniture di acqua, luce, gas, telefono e simili.

Sovente, i consumi degli ultimi giorni o mesi dell'anno sono addebitati nella prima bolletta del successivo periodo; tali costi sono deducibili, allora, nel 2014 oppure nel 2015?

La vicenda deve essere risolta perché è ormai noto che la competenza non sia un concetto che possa essere applicato in modo "elastico", anche qualora si determini un ipotetico vantaggio a favore del fisco (vale a dire la deduzione di un costo nel successivo periodo).

Nel caso delle forniture si può tranquillamente affermare che gli importi delle medesime sono astrattamente conoscibili alla data della fine periodo, in quanto (sia pure in modo un po' irrealistico), il soggetto potrebbe consultare i contatori, applicare le tariffe e le maggiorazioni di legge, determinando così l'importo che può essere dedotto.

Se la quantificazione di tali importi è consolidato in una bolletta che giunge prima della formazione del bilancio, si potrà avere la certezza degli importi ed, ulteriormente, soddisfare il requisito della preventiva contabilizzazione.

Non si cada però nel tranello di confondere l'aspetto probatorio di supporto e conforto, con la conoscibilità sopravvenuta nel successivo esercizio; insomma, non è sufficiente avere il documento giustificativo prima della formazione del bilancio, se non si ha la oggettiva certezza di poter provare che il medesimo era già conoscibile (anche se non conosciuto) alla data di chiusura del periodo di imposta.

Richiamato e compreso il concetto generale, si tratta di approfondire una ulteriore vicenda.

Va infatti ricordato che grava sul contribuente l'onere probatorio di confermare, in capo al componente di reddito, l'esistenza dei requisiti necessari per la sua deduzione o, volendo operare una lettura a specchio, l'assenza di tali requisiti per evitare la tassazione di un componente positivo.

Il tutto per giungere ad affermare che le procedure di quantificazione dell'imponibile debbono essere sempre basate su una analisi ordinata anche a livello di supporto documentale.

DICHIARAZIONI

Assegno una tantum non tassabile per il coniuge percettore

di Maurizio Tozzi

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. **9336 dell'8 maggio 2015**, torna ad esprimersi sul delicato tema della deducibilità dell'assegno erogato all'ex coniuge, affrontando peraltro anche il corrispondente obbligo di sottoporre a tassazione, da parte del percettore, l'importo ricevuto. La norma consente la deduzione dal reddito complessivo degli assegni corrisposti al coniuge, **anche se residente all'estero**, in conseguenza di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento di matrimonio, di divorzio. In particolare, è prevista la deducibilità solo in presenza dell'erogazione **periodica** dell'assegno, non essendo ammessa la deduzione degli importi eventualmente erogati in unica soluzione. Gli assegni periodici sono deducibili **nella misura in cui risultano in base a provvedimento della autorità giudiziaria**, senza essere previsti limiti massimi di sostenimento della spesa. Ad equilibrare il beneficio fiscale, sovviene la previsione secondo cui per chi riceve l'assegno l'importo **rientra tra i redditi assimilati** a quelli di lavoro dipendente. L'assegno di mantenimento è deducibile solo per la parte spettante al coniuge: tale quota, se non è diversamente esplicitato, si presume pari al 50% dell'importo totale (è il caso, non infrequente, in cui il mantenimento è rivolto anche agli eventuali figli). L'assegno alimentare è, invece, deducibile per il suo intero importo (circolare 17 maggio 2000, n. 95/E).

Trattandosi di importi spesso e volentieri rilevanti, sono frequenti i casi di contrasto tra contribuenti ed Amministrazione finanziaria. Proprio la Suprema Corte ha da ultimo stabilito, con la sentenza n. 6794 dello scorso 2 aprile, che le rate di mutuo pagate a favore dell'ex coniuge **sono deducibili**, al contrario di quanto previsto dalla circolare 12 giugno 2002, n. 50/E.

Ma è sul tema dell'assegno corrisposto in unica soluzione che le liti sono oltremodo frequenti. Il caso analizzato nella sentenza n. 9336 in commento riguarda una fattispecie abbastanza particolare, ossia la modalità di **pagamento rateale** dell'accordo in unica soluzione. Deve dirsi che l'Agenzia delle Entrate già con la risoluzione n. 153 del 2009 aveva espresso il proprio parere negativo, sottolineando come la particolare connotazione giuridica che caratterizza la liquidazione *una tantum* dell'ammontare stabilito per il mantenimento del coniuge **permane** anche nell'ipotesi in cui sia prevista la corresponsione di un importo complessivo, il cui versamento sia frazionato in un numero definito di rate. La possibilità di rateizzare il pagamento costituisce, infatti, solo **una diversa modalità di liquidazione dell'importo** pattuito tra le parti, il quale mantiene comunque la caratteristica di dare risoluzione definitiva ad ogni rapporto tra i coniugi e non va quindi confuso con la corresponsione periodica dell'assegno, il cui importo è invece rivedibile nel tempo.

Posta in tali termini la questione, secondo l'Amministrazione finanziaria non vi è dubbio circa

l'indeducibilità dell'assegno in unica soluzione, tesi peraltro abbondantemente ribadita dalla **Corte Costituzionale** (ordinanze n. 383 del 2001 e 113 del 2007), in quanto altrimenti si renderebbe deducibile dal reddito un trasferimento squisitamente patrimoniale. L'aspetto interessante della vicenda è che essendo indeducibile l'assegno in unica soluzione per il soggetto che lo eroga, in capo a colui che lo percepisce **non si genera** alcun componente reddituale.

La sentenza n. 9336 del 2015 ha il pregio di ribadire con chiarezza i due assunti fondamentali della vicenda:

- **l'assegno in unica soluzione non è deducibile;**
- **per il percettore, l'importo non è da sottoporre a tassazione.**

Quanto alla prima conclusione, oltre a richiamare i numerosi precedenti normativi, la Corte di Cassazione evidenzia come non solo la norma non consente determinazioni diverse, ma anche che esiste una profonda differenza tra assegno una tantum e assegno periodico, **a prescindere da eventuali rateazioni** concordate in caso di pagamento in unica volta. Infatti, mentre l'assegno periodico è ancorato alla situazione esistente al momento della decisione del giudice, potendo anche essere variato nel tempo, l'assegno una tantum non corrisponde alla capitalizzazione degli importi periodici, è libero nella determinazione e definisce **una volta per tutte** le posizioni tra gli ex coniugi, essendo una sorta di accordo transattivo teso ad eliminare qualsiasi pendenza di carattere familiare, patrimoniale e personale.

Da ciò discende anche il secondo assunto: infatti, il legislatore ha deciso di regolare fiscalmente solo la casistica dell'assegno periodico onde evitare, nell'ipotesi di assegno una tantum, che richiedendo la tassazione in capo al percettore lo stesso fosse enormemente penalizzato, giungendo alla conclusione di “*(...) tutelare l'accipiens, quale soggetto economicamente più debole, non assoggettandolo a tassazione per il relativo importo*”.

L'ennesima conferma giurisprudenziale porta però ad una conclusione importante: nella valorizzazione delle posizioni dei coniugi in sede di separazione, l'aspetto fiscale assume un ruolo di primo piano, potendo appunto far valere, in maniera idonea, la non tassazione ottenibile in caso di erogazione una tantum, ovviamente da bilanciare con i mancati benefici fiscali del soggetto erogatore.

IMPOSTE SUL REDDITO

MOL positivo società in perdita sistematica

di Sandro Cerato

Le novità normative introdotte nel corso del 2014 ad opera dell'art. 18 del D.Lgs. n. 175/2014 hanno modificato la **disciplina delle società in perdita sistematica**, allungando il periodo di "osservazione" delle perdite da tre a cinque periodi d'imposta. Pertanto, con riferimento al modello Unico 2015, per il periodo d'imposta 2014, si deve aver riguardo al **quinquennio 2009 – 2013** per verificare il relativo status per il periodo d'imposta 2014, fatte salve le **cause di esclusione** di cui al citato art. 30 della Legge n. 724/94 (da verificarsi nel periodo d'imposta 2014) e quelle di cui al **provvedimento direttoriale 11 giugno 2012** (da verificarsi in almeno uno dei cinque periodi d'imposta che compongono il periodo di osservazione, ossia dal 2009 al 2013). Una società si considera in perdita sistematica quando si realizza alternativamente una delle seguenti due fattispecie, da verificarsi nei cinque periodi d'imposta precedenti a quello oggetto di dichiarazione (dal 2009 al 2013):

- se per **tutti e cinque i periodi d'imposta** (consecutivi), la **società dichiara una perdita fiscale**, scatta l'obbligo di dichiarare il reddito minimo presunto previsto dall'art. 30 della Legge n. 724/94;
- se per **quattro periodi d'imposta all'interno del quinquennio** di cui sopra, la società dichiara una **perdita fiscale**, e nel quinto anno (uno qualsiasi all'interno del quinquennio) dichiara invece un reddito imponibile, ma inferiore a quello minimo richiesto dall'art. 30 della Legge n. 724/94, la stessa deve dichiarare tale maggior reddito minimo.

Tra le diverse **cause di disapplicazione contemplate nel citato provvedimento 11 giugno 2012** è prevista la fattispecie del **MOL positivo**. Secondo quanto stabilito dalla lettera f) del predetto provvedimento, il MOL è determinato dalla differenza tra il valore della produzione (aggregato A del conto economico) e i costi della produzione (aggregato B del conto economico), senza tener conto degli ammortamenti (voce B.10) e degli accantonamenti (voci B.12 e B.13). Successivamente, l'Agenzia delle Entrate con la **ris. n. 107/E/2012**, al fine di parificare il trattamento dei beni detenuti in locazione finanziaria con quelli acquisiti in proprietà, ha precisato che nella **determinazione del MOL devono essere esclusi, al pari degli ammortamenti, anche i canoni di leasing** relativi ai beni strumentali indicati nella voce B.8 del conto economico. Come anticipato, la causa di disapplicazione descritta, applicabile solo nella fattispecie delle società in perdita sistematica, deve essere verificata, al pari delle altre indicate nel provvedimento 11 giugno 2012, in almeno uno dei cinque periodi d'imposta precedenti, ossia nel cd. **"quinquennio di osservazione"** in cui la società ha dichiarato cinque perdite fiscali consecutive (ovvero quattro perdite ed un reddito imponibile inferiore al minimo). In tali casi, infatti, il **periodo d'imposta in cui il MOL è positivo viene "espulso" dal**

quinquennio di osservazione, con conseguente venir meno dello status di società in perdita sistematica. Tuttavia, se il **MOL positivo dovesse verificarsi solo per il periodo d'imposta 2014**, ma non anche in uno dei cinque periodi d'imposta in perdita (dal 2009 al 2013), la società sarebbe comunque considerata in perdita sistematica per il periodo d'imposta 2014, anche se si garantirebbe l'esimente per i prossimi cinque anni (fermo restando che continui a dichiarare delle perdite), poiché dal prossimo periodo d'imposta il 2014 entrerebbe nell'ambito del quinquennio di osservazione.

IVA

La dichiarazione d'intento per le importazioni e lo "splafonamento"

di Marco Peirolo

A seguito delle novità introdotte dall'art. 20 del D.Lgs. n. 175/2014, per le importazioni, l'operatore nazionale deve consegnare in dogana la lettera d'intento e la ricevuta di presentazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate, fino a quando quest'ultima non metterà a disposizione dell'Agenzia delle Dogane **la banca dati delle dichiarazioni d'intento presentate**.

Nella risoluzione n. 38 del 13 aprile 2015, l'Agenzia delle Entrate ha precisato che, nella nuova disciplina, "non si ravvisano motivi ostativi alla possibilità di ammettere che, analogamente a quanto previsto per gli acquisti di beni e servizi da fornitori/prestatori nazionali, una dichiarazione d'intento possa riguardare una serie di operazioni doganali d'importazione, fino a concorrenza di un determinato ammontare da utilizzarsi nell'anno di riferimento".

Conseguentemente, deve ritenersi superato l'orientamento espresso dall'Amministrazione finanziaria con la R.M. n. 355235 del 27 luglio 1985, richiamata anche nelle originarie istruzioni alla compilazione del nuovo modello di dichiarazione delle lettere d'intento, secondo il quale, "nel caso di importazioni di beni la dichiarazione d'intento deve essere presentata in dogana per ogni singola operazione specificando il relativo importo (...)".

Ne discende, secondo la risoluzione n. 38/E/2015, che l'operatore può compilare, in via alternativa, il campo 1 o il campo 2 del modello di dichiarazione d'intento, inserendo in quest'ultimo caso l'importo corrispondente all'ammontare della **quota-parte del proprio plafond che presume di utilizzare in sede di importazione** nel periodo di riferimento.

A quest'ultimo proposito, considerato che solo a conclusione dell'accertamento doganale si determina l'importo **esatto del valore imponibile ai fini IVA della merce da importare** – siccome al calcolo di tale importo concorrono anche elementi quali l'assicurazione, il nolo, il dazio, le *royalties*, le tasse portuali, ecc. – nel riquadro del modello relativo alla "dichiarazione" l'importatore deve indicare un "**valore presunto**" dell'imponibile ai fini IVA dell'operazione di importazione che tenga cautelativamente conto, **per eccesso**, di tutti gli elementi che concorrono al calcolo del suddetto imponibile. Ai fini, invece, dell'impegno del *plafond*, l'importo effettivo è quello risultante dalla **dichiarazione doganale relativa alla dichiarazione d'intento** (nota Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, 11 febbraio 2015, n. 17631)

In linea con quanto previsto dalla risoluzione n. 38/E/2015, con comunicazione del 20 aprile

2015, l'Agenzia delle Entrate ha aggiornato le istruzioni per la compilazione delle dichiarazioni di intento, sicché risulta ora consentito presentare una lettera d'intento, ai fini dell'utilizzo del *plafond* in dogana, per più operazioni di importazione, fino a concorrenza dell'importo ivi indicato. Con successiva nota saranno diramate le istruzioni relative all'attivazione dei controlli sostanziali bloccanti che consentiranno la **dispensa dalla consegna in dogana della copia cartacea delle dichiarazioni d'intento** trasmessa telematicamente all'Agenzia delle Entrate e delle relative ricevute di presentazione per ambedue i tipi di dichiarazioni d'intento (nota Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, 20 aprile 2015, n. 46452).

Alla luce della disciplina esposta, è utile ricordare che, in caso di **superamento del plafond disponibile** per effetto dell'effettuazione di operazioni di importazione, l'operatore nazionale può provvedere alla relativa **regolarizzazione** avvalendosi dell'istituto del **ravvedimento operoso**, di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 472/1997 (nota Agenzia delle Dogane 27 dicembre 2001 n. 102985). In tale ipotesi, l'imposta versata in sede di regolarizzazione è **detrarribile**, sempreché ne ricorrono i relativi presupposti, previsti dagli artt. 19 e ss. del D.P.R. n. 633/1972 (circolare dell'Agenzia delle Entrate 19 giugno 2002, n. 54, risposta 16.10).

In caso di accertamento dello "splafonamento", l'Amministrazione procederà al recupero dell'imposta nei confronti dell'operatore e all'irrogazione della sanzione, **dal 100 al 200% dell'imposta** (art. 7, commi 3 e 4, del D.Lgs. n. 471/1997).

In un primo tempo, era stato chiarito che l'imposta recuperata a tassazione poteva essere detratta nei limiti del termine biennale di decadenza previsto dall'art. 19, comma 1, del D.P.R. n. 633/1972 (risposta all'interrogazione parlamentare n. 5-01796 del 21 novembre 2007).

A seguito della riformulazione dell'art. 60, comma 7, del D.P.R. n. 633/1972, al fine di salvaguardare il **principio di neutralità dell'IVA**, è stato stabilito che, in caso di accertamento o rettifica, il cedente/prestatore può esercitare la rivalsa dopo avere pagato all'Erario l'imposta accertata, le sanzioni e gli interessi e, in tal caso, il cessionario/committente può esercitare la detrazione, nel rispetto del citato termine biennale di decadenza, a decorrere dal momento in cui ha corrisposto l'imposta addebitata in rivalsa.

L'Agenzia delle Entrate, con la circolare 17 dicembre 2013 n. 35 (risposta 3.3), ha chiarito che il principio di neutralità dell'IVA deve essere garantito anche quando il debitore d'imposta sia il cessionario/committente in luogo del cedente/prestatore, come si verifica nel caso di **recupero dell'imposta a seguito di "splafonamento"**. Nell'ipotesi considerata, pertanto, l'esportatore abituale può esercitare la detrazione, al più tardi, con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui ha provveduto al pagamento dell'imposta accertata, delle sanzioni e degli interessi.

Allo stesso modo, la circolare n. 35/E/2013 (risposta 3.2) ha ritenuto che, in caso di **superamento del plafond disponibile dovuto all'effettuazione di operazioni di importazione**, il termine per l'esercizio della detrazione dell'IVA liquidata in sede di accertamento di revisione dell'Ufficio doganale decorre dal pagamento dell'imposta accertata in capo all'importatore;

conseguentemente, devono intendersi superati i chiarimenti forniti dall'Agenzia delle Entrate nella risoluzione n. 228 del 21 agosto 2007, in base ai quali la detrazione dell'imposta accertata è ammessa, al più tardi, con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo al momento di effettuazione dell'operazione originaria, coincidente con l'accettazione della dichiarazione doganale di importazione (art. 201 del Codice doganale comunitario).

ACCERTAMENTO

L'Agenzia trasmette le sanzioni da rateizzo agli eredi

di Giancarlo Falco

In tema di obbligazione tributaria degli eredi per i debiti del *de cuius* le norme sono molto chiare: l'articolo 65, comma 1, del DPR 600/1973 (eredi del contribuente) dispone che “*Gli eredi rispondono in solido delle obbligazioni tributarie il cui presupposto si è verificato anteriormente alla morte del dante causa*” ma, con disarmante chiarezza, l'articolo 8 del D.Lgs. 472/1997, concernente “Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie”, stabilisce che “***L'obbligazione al pagamento della sanzione non si trasmette agli eredi***”. La norma è entrata in vigore il 1 aprile 1998 e, pertanto, è da intendersi più che consolidata.

Tuttavia anche sulle norme più chiare si generano dei grandi problemi. E questo è il caso di questi giorni in cui **L'Agenzia delle Entrate sta iscrivendo a ruolo le sanzioni relative a piani di rateizzo decaduti riferiti ad accertamenti con adesione sottoscritti dal *de cuius*.**

Tali iscrizioni a ruolo trovano il loro fondamento in una comunicazione di servizio dell'Agenzia delle Entrate Direzione Centrale Accertamento del 20 aprile 2015, che riprende, a sua volta, quanto contenuto nella Direttiva della direzione provinciale di Palermo del 8 maggio 2012.

Nella direttiva siciliana, al punto 14, si prevede quanto segue: “**Decesso del Contribuente**: se dopo il perfezionamento della rateazione dovesse intervenire il decesso del contribuente, le sanzioni consolidate nel piano di ammortamento della rateazione **restano confermate nei confronti degli eredi**. Mentre, su richiesta degli eredi, possono essere sgravate le sanzioni intere iscritte a ruolo a seguito della decadenza della rateazione o del ritardo di pagamento della rata sempre che detto ritardo sia imputabile al *de cuius*”.

Nella sostanza il discriminante è la data del decesso: se il rateizzo è decaduto prima del decesso, la responsabilità è esclusiva del *de cuius* e, pertanto, agli eredi non vengono inflitte sanzioni. Se invece il rateizzo è decaduto dopo il decesso del contribuente, gli eredi sono ritenuti responsabili del mancato perfezionamento della rateazione.

Pertanto l'Ufficio avrà l'onere di confrontare la data di decadenza del rateizzo con la data di decesso del contribuente e, nel caso la decadenza dalla rateazione si sia verificata dopo il decesso, verrà applicata la sanzione nei confronti degli eredi.

Ovviamente, calando tali formalismi nella realtà operativa emergono le situazioni più paradossali: se infatti il *de cuius* ha pagato regolarmente tutte le rate fino al decesso e gli eredi “saltano” le scadenze successive poiché, presumibilmente, neanche a conoscenza del

piano di rateizzo in corso, si vedrebbero costretti a pagare, oltre alle imposte dovute, anche la sanzioni.

È doveroso sottolineare che in caso di decadenza dal beneficio della rateazione da accertamento con adesione, l'articolo 8, comma 3-bis, del decreto legislativo 218/1997, prevede che *"In caso di mancato pagamento anche di una sola delle rate diverse dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva, il competente ufficio dell'Agenzia delle Entrate provvede all'iscrizione a ruolo delle residue somme dovute e della sanzione di cui all' articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, applicata in misura doppia, sul residuo importo dovuto a titolo di tributo"*, ovvero il recupero delle residue somme dovute e l'applicazione della sanzione, in misura doppia, **pari al 60% del residuo importo dovuto a titolo di tributo**.

Ovviamente tale prassi dell'Ufficio, non essendo basato su alcuna norma specifica, avrà come unico effetto quello di determinare un nuovo contenzioso, sicuramente evitabile, ed esattamente contrario a quello che, a parole, è la volontà dell'Agenzia delle Entrate di instaurare un rapporto sereno e di collaborazione con i contribuenti.

BUSINESS ENGLISH

Minutes of a meeting: come tradurre il ‘verbale di una riunione’ in inglese

di Stefano Maffei

In un [altro numero di questa rubrica](#) ho spiegato che *reunion* è un **falso amico** e non deve essere utilizzato per tradurre **riunione**, che invece in inglese è *meeting*.

Un altro termine che può creare qualche difficoltà in questo contesto è il termine *minutes*, che traduce il concetto di **verbale**. Attenzione alla forma plurale: “il verbale è stato corretto dal presidente” si traduce con *the minutes of the meetings were reviewed by the chairman*. In altri contesti, *minutes* traduce anche i **minuti dell’orologio**, ma su questo non credo ci siano dubbi.

Una riunione ben organizzata ha di solito una *agenda* (**ordine del giorno**) e al termine di essa è buona norma predisporre una **bozza** (*draft*) del verbale, da inviare ai **partecipanti** (io li definirei *participants* oppure *attendees*) per i loro commenti. Capiterà di leggere quindi *the minutes will be circulated shortly after the meeting, for comments and suggestions*.

Verbal è pure una vocabolo inglese, che tuttavia non ha alcuna attinenza con il verbale, ma è piuttosto un **aggettivo** che significa *relating to, or associated with words*. Così, per esempio, possiamo dire che *John and Tom already had a verbal agreement on the matter* (avevano già raggiunto un **accordo orale** sulla questione).

Per iscriversi alla **giornata di studio EFLIT a Milano in Piazza Duomo** (presso lo studio legale Maiano & Partners) il 2 luglio 2015

scrivetemi a
info@englishforlaw.it